

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Reciproca soccombenza, compensazione delle spese processuali, giusti motivi: valore assai esiguo della causa?

Nei giudizi soggetti alla disciplina dell'[art. 92 c.p.c., comma 2](#), come modificato dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), ove non sussista reciproca soccombenza, è legittima la compensazione delle [spese processuali](#) se concorrono "giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione", va confermato che si deve ritenere che tale esigenza non sia soddisfatta quando il giudice abbia compensato le spese in considerazione del "valore assai esiguo della causa", che si traduce - in specie ove l'importo delle spese sia tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte abbia inteso evitare agendo in giudizio facendo valere il proprio diritto - in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa con lesione del [diritto di agire in giudizio e di difendersi](#) ex [art. 24 Cost.](#), con conseguente violazione di legge per l'illogicità ed erroneità delle motivazioni addotte.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 14.3.2017, n. 6478

...omissis...

L'unico motivo denuncia la "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1176, 1337, 1336 e 1460 c.c., art. 2233 c.c., u.c., art. 88 disp. att. c.p.c., art. 91 disp. att. c.p.c., comma 1, art. 92 disp. att. c.p.c., comma 2, art. 112 disp. att. c.p.c., art. 132 disp. att. c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., artt. 2, 3, 24 e 111 Cost.; nullità della sentenza e/o del procedimento"(riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4).

La ricorrente si duole della disposta compensazione delle spese, rilevando che, a fronte della soccombenza degli appellati, il giudice non aveva esplicitamente indicato le ragioni della totale compensazione (ex art. 92 c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla L. n. 263 del 2005, applicabile *ratione temporis*) ed evidenziando come il riferimento al "comportamento adempitivo tenuto dalla Compagnia" non trovasse riscontro oggettivo e costituisse "una formula del tutto generica e criptica" che non consentiva "il controllo sulla congruità delle effettive e concrete ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione"; ha aggiunto che il costo delle spese processuali sostenute dall'appellante era stato notevolmente superiore all'importo capitale liquidato ed ha evidenziato che la compensazione aveva comportato una "mortificazione del diritto dell'attuale ricorrente ad agire in giudizio".

Al riguardo, il Tribunale ha affermato: "quanto alle spese del presente giudizio, ritiene codesto giudice di appello che, in ragione del comportamento adempitivo tenuto dalla Compagnia, ad onta delle gravi lacune della sentenza di primo grado, esse vanno integralmente compensate".

Il ricorso è ammissibile soltanto in relazione alla questione della compensazione delle spese del giudizio di appello, dal momento che solo in riferimento a questo profilo la ricorrente ha illustrato le ragioni della censura, mentre è rimasta del tutto carente di illustrazione la denunciata violazione di altre norme richiamate nell'intestazione del motivo.

Quanto alla questione della compensazione, deve considerarsi che: trattandosi di giudizio iniziato tra il 1 marzo 2006 e il 4 luglio 2009, trova applicazione il testo degli artt. 91 e 92 c.p.c., risultante dalle modifiche apportate dalla L. n. 263 del 2005; il giudice avrebbe dovuto dunque indicare "esplicitamente" i giusti motivi di compensazione; tale esplicitazione, formalmente presente, risulta generica e criptica - come evidenziato dalla ricorrente- e inidonea a dar conto delle effettive ragioni della decisione, dal momento che non è stato chiarito in cosa sia consistito il comportamento "adempitivo" della compagnia; per quanto da alcuni passaggi della sentenza emerga che l'assicurazione ha riconosciuto la fondatezza di alcune censure svolte dall'appellata, risulta decisivo il fatto che non essa ha provveduto a pagare spontaneamente la somma per cui è stata condannata dal Tribunale e che - dunque - è rimasta soccombente; a ciò deve aggiungersi che l'appello incidentale dell'assicurazione è stato dichiarato inammissibile e che non vale ad elidere gli effetti della soccombenza la circostanza che l'appellante abbia riconosciuto l'esistenza di alcuni errori contenuti nella sentenza di primo grado.

Il ricorso va dunque accolto nei termini sopra indicati, anche alla luce del principio espresso da Cass. n. 12893/2011, secondo cui "nei giudizi soggetti alla disciplina dell'art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. n. 263 del

2005, art. 2, comma 1, lett. a), ove non sussista reciproca soccombenza, è legittima la compensazione delle spese processuali se concorrono "giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione", dovendosi ritenere che tale esigenza non sia soddisfatta quando il giudice abbia compensato le spese in considerazione del "valore assai esiguo della causa", che si traduce - in specie ove l'importo delle spese sia tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte abbia inteso evitare agendo in giudizio facendo valere il proprio diritto - in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa con lesione del diritto di agire in giudizio e di difendersi ex art. 24 Cost., con conseguente violazione di legge per l'illogicità ed erroneità delle motivazioni addotte".

La sentenza va conseguentemente cassata, con rinvio, in relazione al profilo accolto; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di lite.

pqm

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese di lite, al Tribunale di Torre Annunziata, in persona di altro magistrato.